

REGOLAMENTO (CE) N. 287/97 DELLA COMMISSIONE**del 17 febbraio 1997****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2493/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 27.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Preparazione alimentare avente la seguente composizione:</p> <p>materie grasse provenienti dal latte: 74 %, in peso polvere d'uovo intero: 5 %, in peso aceto di vino: 4 %, in peso sale: 1,5 %, in peso acqua: 15,5 %, in peso</p> <p>Il prodotto, allo stato refrigerato, si presenta come un blocco gelatinoso, grasso al tatto, di colore giallo chiaro</p>	2106 90 98	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo della nota 2, lettera b), del capitolo 4, e della nota 1, lettera c), del capitolo 15, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98
<p>2. Prodotto spalmabile composto dal 70-80 %, in peso di materie grasse provenienti dal latte e dal 20-30 %, in peso di grassi vegetali. Generalmente condizionato per la vendita al dettaglio in pacchetti da 500 gr</p> <p>Il prodotto può essere ottenuto da una miscela di burro (voce 0405) e di grasso vegetale (capitolo 15) oppure da una miscela di crema di latte (voce 0401) e di grasso vegetale (capitolo 15), successivamente sottoposta a zangolatura</p>	2106 90 98	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo della nota 2, lettera b), del capitolo 4, e della nota 1, lettera c), del capitolo 15, nonché dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 98